

Avamprogetto di ordinanza

sul Codice penale del 13 dicembre 2002
(AP OCP)

Ordinanza sul Codice penale svizzero (OCP)

del....

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 387 del Codice penale (CP)¹,

ordina:

Sezione 1: Divieto di condurre

Art. 1

Variante 1

¹ Il divieto di condurre di cui all'articolo 67b CP diviene efficace il giorno in cui passa in giudicato la sentenza che lo ha disposto.

² Il condannato deve depositare la licenza di allievo conducente o la licenza di condurre per tutta la durata del divieto di condurre. Nella sentenza, il giudice intima al condannato di consegnare la licenza all'autorità amministrativa competente secondo l'articolo 22 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale il giorno dopo:

- a. lo scadere infruttuoso del termine di ricorso ordinario sul piano cantonale;
- b. la rinuncia espressa a ricorrere;
- c. il ritiro del rimedio giuridico; o
- d. la notificazione della sentenza cantonale di ultima istanza.

³ Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica senza indugio l'inflizione del divieto di condurre all'autorità competente secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre³, perché iscriva il divieto nel predetto registro.

Variante 2

¹ Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica senza indugio l'inflizione del divieto di condurre di cui all'articolo 67b CP all'autorità competente secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre⁴, perché iscriva il divieto nel predetto registro.

¹ RS 311.0

² RS 741.01

³ RS 741.53

⁴ RS 741.53

² Intima nel contempo al condannato di consegnare immediatamente la licenza di allievo conducente o la licenza di condurre all'autorità amministrativa competente secondo l'articolo 22 della legge federale del 19 dicembre 1958⁵ sulla circolazione stradale.

³ Il divieto di condurre diviene efficace all'atto della sua iscrizione nel registro delle autorizzazioni a condurre.

Sezione 2: Esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà

Art. 2 Retribuzione

I Cantoni stabiliscono l'ammontare della retribuzione di cui all'articolo 83 CP. Determinano se e in che misura possono, durante la privazione della libertà, essere fatti dei prelevamenti sulla retribuzione in favore del detenuto o della sua famiglia.

Art. 3 Congedo

¹ I congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno di cui all'articolo 84 capoverso 6 CP sono concessi qualora siano atti a promuovere il comportamento sociale del detenuto ai sensi dell'articolo 75 capoverso 1 CP.

² I Cantoni disciplinano i particolari.

Art. 4 Pene detentive eseguibili simultaneamente

Se, nell'esecuzione, vi è concorso di pene detentive, le pene sono eseguite in comune conformemente agli articoli 76 - 79 CP, secondo la loro durata totale.

Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive eseguibili simultaneamente

¹ Il termine minimo per la liberazione condizionale da pene detentive di durata limitata è calcolato in base alla durata totale delle pene eseguite in comune.

² Se, nell'esecuzione, una pena detentiva a vita è in concorso con una o più pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato addizionando i 15 o 10 anni di cui all'articolo 86 capoverso 5 CP rispettivamente ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi in comune.

⁵ RS 741.01

³ Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche della pena residua conseguente alla revoca della liberazione condizionale.

Art. 6 Pene detentive eseguibili simultaneamente pronunciate in Cantoni diversi

¹ Se, nell'esecuzione, vi è concorso di pene detentive irrogate in diversi Cantoni e questi non convengono altrimenti, l'esecuzione comune a tenore dell'articolo 4 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la pena più lunga. Il Cantone che ha assunto l'esecuzione comune prende inoltre le decisioni inerenti all'esecuzione delle pene detentive pronunciate negli altri Cantoni.

² Le spese di esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Art. 7 Misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente

Variante 1 (analoga al vigente art. 2 cpv. 8 OCP 1)

¹ Se, nell'esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l'autorità competente fa eseguire *la misura più urgente o più appropriata* e sospende l'esecuzione delle altre.

² Se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea se è disponibile un'istituzione adeguata.

³ Se, nel corso dell'esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1 o 2, misure sospese si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.

⁴ Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni in questione concordano quali delle misure vadano eseguite. Se i Cantoni non convengono altrimenti, l'esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la misura cui viene data esecuzione. Se più misure devono essere eseguite simultaneamente in virtù del capoverso 2, l'esecuzione è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. La decisione e l'esecuzione di cui al capoverso 3 competono al Cantone cui incombe l'esecuzione secondo il capoverso 1 o 2.

Variante 2

¹ Se, nell'esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l'autorità competente fa eseguire *la misura disposta dalla sentenza passata in giudicato per ultima* e sospende l'esecuzione delle altre.

² Se, nel corso dell'esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1, misure sospese si rivelano altrettanto o più necessarie, l'autorità competente ne ordina

l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.

³ Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non convengono altrimenti, l'esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. A tale Cantone competono inoltre la decisione e l'esecuzione delle misure di cui al capoverso 2.

Variante 3

¹ Se, nell'esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l'autorità competente fa eseguire *le misure necessarie in applicazione analogica dell'articolo 56a CP* e sospende l'esecuzione delle altre.

² Se, nel corso dell'esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1, misure sospese si rivelano altrettanto o più necessarie, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.

³ Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni in questione concordano quali delle misure vadano eseguite. Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti, l'esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la misura cui viene data esecuzione. Se più misure devono essere eseguite simultaneamente, l'esecuzione è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. La decisione e l'esecuzione di cui al capoverso 2 competono al Cantone cui incombe l'esecuzione secondo il capoverso 1.

Tutte le varianti vanno completate dai seguenti capoversi:

Il Cantone che ha assunto l'esecuzione comune di più misure prende inoltre le decisioni inerenti all'esecuzione delle misure disposte da altri Cantoni.

Gli articoli 62 - 62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure sospese. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha disposto la misura cui viene data esecuzione.

Art. 8 Misure terapeutiche stazionarie e internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

Variante 1

¹ Se una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'autorità competente fa eseguire l'internamento e sopprime le altre misure. L'esecuzione dell'internamento è retta dagli articoli 64 – 65 CP.

² Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, l'esecuzione dell'internamento è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice l'ha disposto.

Variante 2

¹ Se, nell'esecuzione, una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP e l'internamento è stato disposto dalla sentenza passata in giudicato per ultima, l'autorità competente fa eseguire l'internamento e sopprime le altre misure. L'esecuzione dell'internamento è retta dagli articoli 64 – 65 CP.

² L'articolo 7 è applicabile se una misura a tenore degli articoli 59 – 61 CP è stata disposta dalla sentenza passata in giudicato per ultima. Se, nel corso dell'esecuzione della misura terapeutica, l'internamento sembra rivelarsi necessario, l'autorità competente ne dispone l'esecuzione e sopprime le altre misure.

³ Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, l'esecuzione dell'internamento è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice l'ha disposto.

Art. 9 Pene detentive e misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente

¹ Se, nell'esecuzione, una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con una o più pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L'autorità competente sospende sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62 - 62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all'esecuzione delle pene detentive sospese. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha disposto la misura cui è stata data esecuzione.

² Se, nell'esecuzione, un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP è in concorso con una o più pene detentive, l'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

Art. 10 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione

¹ Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica giusta l'articolo 46 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena spetta al Cantone il cui giudice l'ha irrogata.

² Se è disposto il ripristino dell'esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica giusta l'articolo 89 capoverso 6 CP, l'esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.

³ Se è ordinata l'esecuzione di una pena precedentemente sospesa a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica giusta l'articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha irrogato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.

⁴ Le spese d'esecuzione sono assunte dai Cantoni cui compete l'esecuzione delle pene residue e delle pene la cui sospensione condizionale è revocata. L'articolo 6 capoverso 2 si applica alle pene detentive.

Art. 11 Pene uniche

Variante 1

¹ La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l'ha irrogata.

² Il Cantone cui compete l'esecuzione ne sostiene le spese. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.

Variante 2

¹ *Invariato*

² Le spese di esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni i cui giudici hanno irrogato una pena compresa nella pena unica.

³ Il ricavo delle pene pecuniarie è attribuito proporzionalmente ai Cantoni i cui giudici hanno irrogato una pena compresa nella pena unica.

Sezione 3: Introduzione a titolo sperimentale di nuove pene o misure oppure di nuove forme di esecuzione

Art. 12 Esecuzione di pene detentive sotto forma di arresti domiciliari elettronici

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare un Cantone, in via sperimentale e per un tempo determinato, a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario le pene detentive previste dal CP e le privazioni della libertà previste dalla legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul diritto penale minorile la cui durata sia compresa tra 1 e 12 mesi.

² Può inoltre autorizzare un Cantone a eseguire nella predetta forma una pena detentiva o una privazione di libertà che volge al termine, combinandola con il regime del lavoro e dell'alloggio esterni di cui all'articolo 77° capoverso 3 CP o in sua vece, per una durata compresa tra 1 e 12 mesi.

³ Il Dipartimento può, nell'autorizzazione, stabilire condizioni e oneri.

⁶ RS ; RU ... ; FF ...

Art. 13 Valutazione delle esperienze

¹ I Cantoni valutano le esperienze compiute con le sanzioni e le forme d'esecuzione menzionate nella presente ordinanza e ne riferiscono al Dipartimento.

² Il Dipartimento determina quando siffatti rapporti debbano essere presentati e indica su quali dati statistici o d'altra natura debba fondarsi la valutazione.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 14 Abrogazione del diritto previgente**

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. l'ordinanza (1) del 13 novembre 1973⁷ sul Codice penale svizzero (OCP 1);
2. l'ordinanza (2) del 6 dicembre 1982⁸ sul Codice penale svizzero (OCP 2);
3. l'ordinanza (3) del 16 dicembre 1985⁹ sul Codice penale svizzero (OCP 3).

Art. 15 Disposizioni transitorie

...

Art. 16 Attuazione

La presente ordinanza entra in vigore il ...

⁷ RU 1973 1841

⁸ RU 1982 2237

⁹ RU 1985 1941